

regolamento "noleggio autovetture con conducente".



COMUNE DI Bassano in Teverina

(Provincia di Viterbo)

L.R. 26/10/1993, N. 58
D.L. 30/4/1992, N. 285
D.P.R. 24/7/1977, N.616
LEGGE 15/1/1992, N. 21
LEGGE 14/02/2005, N° 7

NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

"Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di
Noleggio di Autovettura con Conducente"

APPROVATO CON ATTO DI C.C. N° 18 DEL 20.05.2000
MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N° 32 DEL 28.09.2004
MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N° 12 DEL 21/07/2006

regolamento “noleggio autovetture con conducente”.

REGOLAMENTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE

CAPO I° - NORME GENERALI

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative Comunali relative agli autoveicoli pubblici non di linea ed in particolare il servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente e autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n° 21, in seguito denominato N.C.C..

Il servizio pubblico di noleggio nel territorio di questo Comune è disciplinato:

a- dalla Legge Quadro 15/1/1992, n. 21-

b- dalla L.R. 26/10/1993, n. 58, così come modificata dalla Legge 14 febbraio 2005, n° 7;

c- dal D.P.R. 24/7/1977, n. 616 -

d- dalla L.R. 6/1999, art 51 -

e- dal D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

f- dalla Legge Regionale 14/02/2005, n° 7, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

Troveranno sempre applicazione, inoltre, tutte le leggi e regolamenti statali regionali, provinciali e comunali.

ART. 2- DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppo di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo ne periodico, su itinerari ed orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 3- DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO.

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Attualmente il numero predetto è fissato in 2 concessioni.

ART. 4 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15/01/1992, n° 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge 21/92.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati al 1° comma del citato art. 7 della legge 21/92 e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza od

regolamento “noleggio autovetture con conducente”.

esclusione dagli organismi medesimi.

Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un solo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con la licenza per il servizio Taxi, è invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.

Unitamente all'autorizzazione, il competente Ufficio Comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della legge 21/92 recante nome e lo stemma del Comune, la scritta N.C.C. ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal Registro cronologico.

Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'Ufficio stesso rilascia, altresì il contrassegno con la scritta Noleggio da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 5 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

I titolare di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio Regionale, in quello Nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità, laddove i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza esclusivamente dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza.

Salvo quanto prescritto dai commi 3 e 5 dell'art. 10 della L.R. n. 58/93, è fatto divieto di stazionare, con autovettura da noleggio da rimessa con conducente, sulle strade od aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio. In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che le autovetture sostino agli scali di arrivo, in attesa di chi le ha noleggate.

ART. 6 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio N.C.C., le persone fisiche Italiane o appartenenti agli Stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Per poter conseguire l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente è obbligatorio avere la sede e la disponibilità della rimessa nell'ambito del territorio del Comune preposto al rilascio della Licenza.

regolamento “noleggio autovetture con conducente”.

ART. 7 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Le autorizzazioni per l'esercizio N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico, per titoli ed esami ai soggetti iscritti al Ruolo dei Conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

L'avviso del bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.

Sono ammessi a concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/92, rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle autorità competenti di un paese della Comunità Europea.

ART. 8 CONTENUTI DEL BANDO.

Il Bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) il numero e tipo di autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la Commissione d'esame per la valutazione delle domande.

ART. 9 COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.. La Commissione di concorso è composta da 3 membri esperti nel settore fra cui il Dirigente del Servizio interessato, che la presiede.

La Commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni. Essa è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui alla lettera d) del precedente art.8. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente Comunale con qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Dirigente del Servizio interessato.

ART. 10 ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

La Commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro il termine prestabilito dalla Commissione.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti e indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età,

regolamento “noleggio autovetture con conducente”.

all’anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal Certificato di iscrizione nel Casellario Giudiziario da altro attestato rilasciato dall’Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura) del luogo di residenza dell’interessato per le infrazioni depenalizzate. Per esprimere il proprio giudizio, ogni Commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i Commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai Candidati relative all’accertamento della conoscenza delle lingue straniere, La Giunta Comunale provvede, se necessari, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai Candidati, in questo caso muta, proporzionalmente all’inserimento dei nuovi Commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

ART. 11-PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande per l’assegnazione delle Autorizzazioni per N. C. C. dovranno essere presentate all’Ufficio di protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti (**art. 6 legge 21/92**);
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del presente regolamento,

Per il rilascio dell’autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) **essere iscritto nel Registro dei conducenti presso la Camera di Commercio competente;**
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l’autorizzazione di esercizio;
- 4) **avere la sede dell’impresa nel comune;**
- 5) **è obbligatoria la disponibilità, nell’ambito del comune, di una rimessa o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza;**
- 6) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione:

- a) essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1972, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, anche se da parte di altri comuni;
- d) l’essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da

regolamento “noleggio autovetture con conducente”.

certificazione rilasciata da Uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non inferiore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata, previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 salvi necessari accertamenti d’Ufficio da parte dell’Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 12 MATERIE D’ESAME.

Le materie di esame per l’assegnazione dell’autorizzazione riguardano:

- 1) conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- 2) conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi storici del Comune;

Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari al fine di conseguire un maggior punteggio.

A tale fine il candidato, deve dichiarare nella domanda di ammissione all’esame, la lingua dell’Unione Europea ed, eventualmente, le altre lingue in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

ART. 13 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE.

L’Ufficio Comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione d’esame, provvede all’assegnazione dell’autorizzazione.

La graduatoria di merito, redatta dalla Commissione d’esame, ha validità di anni 1.

I posti in organico che nel corso dell’anno si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 14 TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di una impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo. Costituisce altresì titolo di preferenza a parità di punteggio:

- a) l’essere in possesso di altra licenza N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed avere svolto per l’intero periodo il servizio con continuità regolarità ed efficienza;
- b) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un agevole trasporto delle persone con handicap.

La residenza nel Comune autorizzante, a parità di punteggio, costituisce titolo di preferenza.

ART. 15 INIZIO DEL SERVIZIO.

Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall’accettazione dell’eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui imputabile.

regolamento “noleggio autovetture con conducente”.

ART. 16 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione, deve essere comunicato al competente Ufficio Comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute mortis causa, ai sensi del 2° comma della legge 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persona in minore età priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti, l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale. Ai titolari che abbiano trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né della stessa né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 17 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO.

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità penali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

regolamento “noleggio autovetture con conducente”.

ART. 18 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO.

Nel caso in cui debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 19 TRASPORTO DI HANDICAP.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo di accessibilità previsti dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n° 384.

ART. 20 IDONEITA' DEI MEZZI.

Fatta salva la verifica in capo agli organi della M.C.T.C., l'Amministrazione Comunale può disporre direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le verifiche sui mezzi. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente Ufficio Comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente Organo Comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 27. Con apposito verbale, la Polizia Municipale certifica l'inidoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio, con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso, da verificare da parte dell'Amministrazione Comunale. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'autorizzazione relativa alla modifica avvenuta.

ART. 21 TARIFFE.

Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

ART. 22 TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI.

E' fatto obbligo del trasporto dei bagagli al seguito del passeggero. E' obbligatorio, altresì, e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti, il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 23 FORZA PUBBLICA.

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza Pubblica,

regolamento “noleggio autovetture con conducente”.

compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

ART. 24 VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli Uffici Comunali, può promuovere inchieste d'Ufficio in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni per i provvedimenti del caso.

ART. 25 DIFFIDA.

Il Responsabile dell'Ufficio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento frllr condizioni di conservazione e di decoro disposte dal Dirigente del servizio;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio Comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente Ufficio Comunale.

Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 26 SANZIONI.

Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzioni nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi delle vigenti normative;
- b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1914, n° 383 e dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n° 689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per violazione del comma 6° dell'art. 4, dell'art. 17, del 2° comma dell'art. 19;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 19, dell'art. 21;

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile dell'ufficio, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n° 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'Agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di

regolamento “noleggio autovetture con conducente”.

notifica del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti. Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 27 SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE.

L’autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile dell’Ufficio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei casi seguenti:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all’attività di trasporto;
- c) violazione delle norme vigenti del Codice della Strada, tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d) violazione per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 26 del Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

ART. 28- REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE.

La revoca dell’autorizzazione viene inflitta dal Responsabile del servizio, e trova applicazione:

- a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l’effettuazione del servizio;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 27;
- c) quando l’autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 16;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità incompatibile con l’esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L’autorizzazione, altresì, è soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all’art. 12.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile dell’Ufficio provvede alla revoca, dandone comunicazione all’Ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, il Responsabile dell’Ufficio dispone la revoca dell’autorizzazione.

ART. 29- PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada e contestati per iscritto all'interessato ai sensi della legge 689/91, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale, memorie difensive. Il Responsabile dell'ufficio decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della M.C.T.C.

ART. 30- DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.

Il Responsabile dell'Ufficio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per mancato inizio dell'attività entro il termine previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;
- per esplicita dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare;
- per decesso del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 16;
- per fallimento del titolare dell'autorizzazione e qualora trattasi di società/cooperativa per fallimento o scioglimento della stessa;
- quando non sia richiesta, per due anni successivi il rinnovo dell'autorizzazione;
- quando senza giustificato motivo, il titolare sospenda il servizio per un periodo superiore a 4 mesi;
- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 31- IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

ART. 32- ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento Comunale, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 33- ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge..

Per tutto quanto non previsto si fa richiamo alle norme per la disciplina della circolazione stradale, alla legge comunale e provinciale ed ad ogni altra legge o regolamento che possano direttamente od indirettamente avere applicazione nella materia.